

Codice A1502C

D.D. 5 novembre 2025, n. 643

Affidamento a Finpiemonte S.p.A., delle attività relative alla gestione del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica" di cui all'art. 8 della L.R. 19/2014. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa di Euro 61.134,20 (I.V.A inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul capitolo di spesa ...



ATTO DD 643/A1502C/2025

DEL 05/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1502C - Politiche del lavoro

OGGETTO: Affidamento a Finpiemonte S.p.A., delle attività relative alla gestione del “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica” di cui all’art. 8 della L.R. 19/2014. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa di Euro 61.134,20 (I.V.A inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul capitolo di spesa 137060 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per la copertura degli oneri di gestione e impegno di Euro 35,00 sul capitolo di spesa 144920/2025 a favore di ANAC. CIG n. B8D54DD63B.

Visti:

la Legge regionale del 01 dicembre 2014, n. 19 con la quale è stato previsto all’articolo 8 l’istituzione di un “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica” volto a sostenere le azioni di gestione delle spese a favore delle start up innovative;

l’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la l. 17 dicembre 2012, n. 221 prevede “Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”;

l’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in legge dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 definisce le “Piccole e medie imprese innovative”;

la denominazione di “imprese innovative”, in conformità a quanto previsto dagli articoli sopra citati, ricomprende sia le “start up innovative” che le “PMI innovative”;

la D.G.R. n. 29 – 2528 del 30.11.2015 con la quale è stato previsto di affidare a Finpiemonte S.p.A.:

- le attività e le funzioni per la gestione del “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica”;

- di approvare lo schema di contratto con Finpiemonte S.p.A.;

la determinazione dirigenziale n. 978 del 03.12.2015 con la quale è stata individuata Finpiemonte S.p.A. per gestire le attività e le funzioni connesse all’attivazione del “Fondo per la copertura

finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica”,

la determinazione n. 99 del 23.02.2016 con la quale è stato approvato il Bando per la concessione di contributi per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica;

la determinazione dirigenziale n. 371 del 16.06.2016 avente per oggetto: “L.R. n. 19/2014, Art. 8. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del "Registro regionale imprese innovative spin off della ricerca pubblica" e del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica". Approvazione dello schema di contratto”;

la D.G.R. n. 20 – 5630 del 18.09.2017, con la quale è stata integrata la D.G.R. n. 29-2528 del 30.11.2015 e l’Allegato, di cui è parte integrante, prevedendo come soggetti destinatari degli interventi previsti nel predetto atto amministrativo anche le start up innovative, nate tramite il progetto gestito da Finpiemonte S.p.A. in Sovvenzione globale “Servizi di sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica” previsti dal POR FSE 2014-2020 - Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 Azione 2;

la determinazione dirigenziale n.1011 del 25.10.2017, con la quale si è modificata la determinazione dirigenziale n. 99 del 23.02.2016 che ha approvato il Bando per la concessione di contributi per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica.

Dato atto che si deve provvedere al pagamento dei corrispettivi di Finpiemonte S.p.A. dalla naturale scadenza del precedente contratto prevista per la gestione del Fondo in oggetto indicato.

Considerato che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l’applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

Dato atto che la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 ha deliberato l’iscrizione della Regione Piemonte all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Posto che, in base all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all’aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto.

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell’offerta avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
- b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a, la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui alla vigente normativa regionale;
- con riferimento al punto b, la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è

giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte S.p.A.;

- relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

- a. alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;

- b. al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;

- c. alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e garanzia.

Posto che:

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16.02.2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” in favore di Finpiemonte S.p.A.;

con la D.D. n. 43 del 27.02.2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta dalle parti in data 14.07.2022;

con D.G.R. n. 33-5720 del 30.09.2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023 la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 è stata integrata prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

in attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023, con D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28.02.2023, si è provveduto ad adeguare il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni.

Considerato che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;

- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:

al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;

al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;

- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo

2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e per il fine del rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;

- al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, in data 16.10.2025 è stata attivata la procedura per l'affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 208826162), tramite la piattaforma Sintel;

- Finpiemonte ha presentato in data 27.10.2025, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta di servizio per la realizzazione delle attività connesse alla gestione del predetto Fondo dalla naturale scadenza del precedente contratto prevista per la gestione del Fondo in oggetto indicato fino al 31.12.2027;

- la delibera n. 584 del 2023 e la delibera 598 del 2024 adottate dall'Anac forniscono le indicazioni relative al pagamento del contributo in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara precisando che sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house;

- nel rispetto del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento (sino al 31/12/2027) per complessivi Euro 61.134,20 (IVA inclusa);

- sono state verificate, quindi, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 27.10.2025, a mezzo della piattaforma Sintel, pari ad Euro 61.134,20 (o.f.i.) per la realizzazione delle attività connesse alla gestione del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica" dalla naturale scadenza del precedente contratto prevista per la gestione del Fondo in oggetto indicato fino al 31.12.2027;

- affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per la realizzazione delle attività connesse alla gestione del Fondo;

- approvare lo schema di contratto, relativo ai costi di gestione della suddetta Attività, allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- impegnare, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal presente affidamento, la somma complessiva di Euro 61.134,20 (Euro 50.110,00 oltre IVA) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613) sul capitolo di spesa regionale 137060 (Missione 15 – Programma 15.03 Sostegno all'occupazione) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata (CIG B8D54DD63B):

- Euro 44.946,61 (o.f.i.) - annualità 2025,

- Euro 11.595,92 (o.f.i.) - annualità 2026,

- Euro 4.591,67 (o.f.i.) – annualità 2027;

- impegnare, a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. sogg. 297876), quale contributo gara dovuto ad ANAC dalla stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle delibere ANAC n. 584 del 2023 e n. 598 del 2024, l'importo di Euro 35,00 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, sul cap. 144920 (Missione 01 – Programma 01.03 Gestione

economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) – impegno di spesa delegato su capitolo della struttura amministrativa responsabile A1501C – Raccordo Amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE.

Dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- è stata verificata la regolarità contributiva di Finpiemonte S.p.A. come da Documento Unico di Regolarità rilasciato da INPS e INAIL;
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che il presente provvedimento, per gli importi sopra riportati, trova copertura nel capitolo 137060 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025-2026-2027.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- " Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- " Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- " D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- " Regolamento 21 dicembre 2023, n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "(Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- " D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;
- " Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- " D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2

"Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

- " legge regionale del 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- " D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- " D.G.R. n. 5-1517 del 26 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A15, A17, A20 e A22)";

determina

per le motivazioni riportate dettagliatamente in premessa:

- di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per la gestione delle attività contabili del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica".
- di approvare, l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 27.10.2025, a mezzo della piattaforma Sintel, per la realizzazione delle attività connesse all'attività di gestione del Fondo sopra citato;
- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione dirigenziale e che ne costituisce parte integrale e sostanziale (Allegato A);
- di impegnare, a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. sogg. 297876), quale contributo gara dovuto ad ANAC dalla stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle delibere ANAC n. 584 del 2023 e n. 598 del 2024, l'importo di Euro 35,00 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, sul cap. 144920 (Missione 01 – Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) – impegno di spesa delegato su capitolo della struttura amministrativa responsabile A1501C – Raccordo Amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE.
 - Euro 44.946,61 (o.f.i.) - annualità 2025,
 - Euro 11.595,92 (o.f.i.) - annualità 2026,
 - Euro 4.591,67 (o.f.i.) – annualità 2027;
- di impegnare, a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. sogg. 297876), quale contributo gara dovuto ad ANAC dalla stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle delibere ANAC n. 584 del 2023 e n. 598 del 2024, l'importo di Euro 35,00 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, sul cap. 144920 (Missione 01 – Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) – impegno di spesa delegato su capitolo della struttura amministrativa responsabile A1501C – Raccordo Amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Agli oneri di gestione di Euro 61.134,20 (o.f.i.) sarà applicata la disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "Split Payment" – previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito nella legge 21/06/2017 n. 96).

Contraente: Finpiemonte S.p.A. - C.F. 01947660013

Importo: Euro 61.134,20 (Iva inclusa)

Responsabile Procedimento Livio Boiero

Modalità individuazione contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

CIG B8D54DD63B

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1502C - Politiche del lavoro)

Firmato digitalmente da Livio Boiero

Allegato

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| a) | con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione | |
| | di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società | |
| | finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della | |
| | competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della | |
| | Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti | |
| | costituenti o partecipanti; | |
| b) | in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge | |
| | regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di | |
| | avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di | |
| | concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri | |
| | benefici comunque denominati; | |
| c) | ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in | |
| | attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e | |
| | Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la “Convenzione | |
| | Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito | |
| | Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del | |
| | presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non | |
| | esplicitamente richiamato nella presente convenzione; | |
| d) | Finpiemonte, in virtù dei predetti atti: | |
| - | è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente | |
| | partecipazione regionale; | |
| - | opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti | |
| | costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi; | |
| - | è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali | |
| | da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta | |

Convenzione Quadro;

e) con D.G.R. n. 21-6536 del 20 febbraio 2023 "D.G.R. 16.02.2018, n. 2-6472 “Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione" è stata integrata la metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472;

f) con le successive D.D. n. 80 A/1000A del 24.02.2023 e n. 91 A/1000A del 28.02.2023 la Direzione della Giunta Regionale ha adeguato il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

g) l’art. 8 della l.r. 19/2014 ha previsto l’istituzione di un “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica”;

h) la D.G.R. n. 29-2528 del 30.11.2015 con la quale è stato previsto di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni per la gestione del predetto Fondo;

i) la determinazione dirigenziale n. 978 del 03.12.2015 con la quale è stata individuata Finpiemonte S.p.A. per gestire le attività e le funzioni connesse all’attivazione del “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica”;

j) la determinazione dirigenziale n. 99 del 23.02.2016 con la quale è

	stato approvato il Bando per la concessione di contributi per la copertura	
	finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle	
	attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica;	
	k) la determinazione dirigenziale n. 371 del 16.06.2016 con la quale è	
	stato approvato il contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle	
	attività e delle funzioni connesse alla gestione del "Registro regionale imprese	
	innovative spin off della ricerca pubblica" e del "Fondo per la copertura	
	finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle	
	attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica", il contratto è	
	stato sottoscritto in data 13.07.2016, rep. n. 209;	
	l) in coerenza con quanto disciplinato nel contratto di affidamento sopra	
	richiamato, i corrispettivi maturati per le attività di gestione sono stati	
	regolarmente riconosciuti e liquidati a Finpiemonte, ad eccezione di quelli	
	rendicontati successivamente alla data di scadenza del contratto stesso;	
	m) Finpiemonte, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito la	
	continuità nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del Fondo	
	anche nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e fino alla	
	stipula del presente;	
	n) la D.G.R. n. 20-5630 del 18.09.2017, con la quale è stata integrata la	
	D.G.R. n. 29-2528 del 30.11.2015 e l'Allegato, di cui è parte integrante,	
	prevedendo come soggetti destinatari degli interventi previsti nel predetto atto	
	amministrativo anche le start up innovative, nate tramite il progetto gestito da	
	Finpiemonte S.p.A. in Sovvenzione globale "Servizi di sostegno alle start up	
	innovative, spin off della ricerca pubblica" previsti dal POR FSE 2014-2020 ,	
	Asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1 Azione 2;	

o) la determinazione dirigenziale n. 1011 del 25.10.2017, con la quale è stata modificata la determinazione dirigenziale n. 99 del 23.02.2016 che aveva approvato il Bando.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività relative alla gestione del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica", nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività relative alla gestione del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica", istituito ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/2014, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a) Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio;

b) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Durc" e finanziamento pre-erogazione contributo;

c) gestione post concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale) –

variazioni e consultazione pre erogazione;

d) ricezione della documentazione telematica (DS), protocollazione su documentale e gestionale, archiviazione cartacea;

e) esame delle dichiarazioni di spesa;

f) esame delle integrazioni;

g) erogazione contributo;

h) adozione degli atti di revoca;

i) adozione degli atti di revoca per minor spesa;

j) attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 26.08.2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

k) predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione e rendicontazione);

l) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

m) servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari e ai soggetti gestori;

n) lavorazioni richieste trasversali sulla Misura (RAE, CGF, Corte dei Conti, Società di Revisione, stati di attuazione, rendiconto MISE, bilancio del fondo, relazione semestrale di bilancio, Audit);

o) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi

pubblici trasferiti;

p) predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione Quadro.

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte il controllo documentale sul cento per cento delle operazioni finanziate.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa il Fondo oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione –

Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica", fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 30.06.2025 le giacenze sul "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica" per le attività oggetto del presente contratto ammontavano ad Euro 124.424,64.

A questa giacenza devono essere sommate risorse per Euro 1.268.750,00 riferite ad atti di liquidazioni regionali che devono ancora essere quietanzati dalla Direzione Risorse Finanziarie, e che verranno accreditate sul Fondo 299 su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande/dichiarazioni di spesa pervenute.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2027 salvo l'anticipata estinzione del fondo e la chiusura di tutte le relative attività.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali sottostanti il “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica” e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il settore affidante della Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

- | | |
|----|---|
| 1. | La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte S.p.A. un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro, alla D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023 e alla D.D. n. 80/A1000A del 24.02.2023 e s.m.i.. |
| 2. | Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta, agli atti del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, a mezzo piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 50.110,00 oltre IVA per complessivi Euro 61.134,20, di cui alla nota (prot. n. 88475/A1502C del 28.10.2025), agli atti del Settore, così suddiviso |
| - | Euro 44.946,61 (iva inclusa) per le attività svolte e da svolgere fino al 31/12/2025, |
| - | Euro 11.595,92 (iva inclusa) per le attività da svolgere nel 2026, |
| - | Euro 4.591,67 (iva inclusa) per le attività da svolgere nel 2027. |
| 3. | La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137060 del Bilancio regionale, annualità 2025-2027, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96). |
| 4. | Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto. |
| 5. | Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da |

parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la Direzione affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso,

potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte S.p.A. nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte S.p.A. l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare

in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (art. 18, comma 10). L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573, anno di riferimento 2025.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del "Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27.05.2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del

Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o

	storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità	
	iniziali;	
	c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per	
	le quali sono trattati;	
	d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per	
	cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità	
	per le quali sono trattati;	
	e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per	
	un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali	
	sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati	
	personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e	
	organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla	
	perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.	
	3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
	I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il	
	Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
	- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale	
	aggiornamento.	
	I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione	
	e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
	Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di	
	adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi	
	contenute.	
	4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	
	Tipo di dati personali	

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento),
- b. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Telemaco (Infocamere)
- Portale INPS/INAIL
- Registro Nazionale Aiuti
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali

oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei

dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati

ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque

utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e

organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del

trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.